

In data 20 maggio 1983

t r a

la FIAT S.p.A., per conto delle Società interessate, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M. Regionale del Piemonte,

su delega della Segreteria Nazionale, e in rappresentanza dei lavoratori di tutto il Gruppo FIAT

è stato raggiunto il seguente accordo.

- 1) Le parti intendono definire la vigente disciplina aziendale introducendo un trattamento di miglior favore per quanto riguarda le questioni connesse alla incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno sulla retribuzione per ferie, gratifica natalizia o 13^a mensilità, permessi retribuiti ex art. 5 - Disciplina Generale - del C.C.N.L. 16.7.1979 e festività infrasettimanali.



A tal fine ed a tale titolo, con decorrenza 1^o novembre 1983, verrà corrisposto ai lavoratori turnisti interessati (operai, intermedi, impiegati) il seguente aumento della maggiorazione per le ore notturne effettivamente prestate:

- per le Società di cui al successivo punto 4-A)

per attività lavorativa prestata dalle 18 alle 22:
dal 22,5% al 26,6%

per attività lavorativa prestata dalle 22 alle 6 :
dal 50% al 58,6%

- per le Società di cui al successivo punto 4-B), che applicano valori di maggiorazione diversi, l'aumento della suddetta maggiorazione lavoro notturno è quello indicato all'allegato 1 del presente accordo.



Gli aumenti risultanti sono stati calcolati applicando le stesse modalità utilizzate per le Società di cui al punto 4-A).

Resta inteso che nel trattamento sopra indicato si è tenuto conto della trasformazione in percentuale dell'indennità per lavoro notturno nelle festività infrasettimanali corrisposte a far data dall'ottobre 1975.

Per effetto di quanto sopra la F.L.M. dà atto che si intendono - a partire dalla data del presente accordo - superate e quindi non più proponibili per il futuro le pretese di incidenza della maggiorazione stessa sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o 13^a mensilità, permessi retribuiti ex art. 5 - Disciplina Generale - del C.C.N.L. 16.7.1979 e festività infrasettimanali.

- 2) Con decorrenza dal 1° giugno 1982, e con esclusivo riferimento all'istituto del trattamento di fine rapporto (escluso l'accantonamento per il periodo precedente per il quale le parti nulla reciprocamente riconoscono), quanto corrisposto a titolo di maggiorazione lavoro notturno deve essere considerato quale elemento retributivo utile ai fini della determinazione dell'importo annuo di trattamento di fine rapporto da accantonare. L'azienda provvederà pertanto ad operare i necessari ricalcoli della quota di trattamento di fine rapporto già determinata e accantonata per il periodo 1° giugno 1982/31 dicembre 1982.
- 3) Gli importi così come stabiliti ai punti 1) e 2) saranno assorbiti fino a concorrenza su ogni singolo istituto nell'i-

Scuro

Aspirino
F. Scuro

potesi che attraverso future regolamentazioni contrattuali e/o di legge, sia comunque riconosciuta una maggiore incidenza o un diverso compenso della mancata incidenza su uno o più istituti trattati nel presente accordo, con riferimento alle ore lavorate in turni su cui è prevista la miglioramento.

4) Il presente accordo riguarderà le seguenti Società :

- A) Auto, Lubrificanti, Sepa, Veicoli Industriali (escluso OM Brescia), Carrelli Elevatori, Teksid Fiat Prodotti a Disegno, Getti Speciali, Sidertek, Trattori, Comau , Allis Europe, Enti Centrali, Aviazione (compreso Brindisi), Engineering, Aspera, Tecnamotor, Weber Carbura-tori, Altecna, Comind Sud, Rockwell CVC Omevi, Centro Ricerche, T.T.G..
- B) Politecna, OM Brescia, Aifo, Siem, Ferroviaria Savigliano, Simit (compreso Cusano Milanino), Cromodora.

Luciano
Fi

CLAUSSANO
Fantini
De Luca


AUMENTO DELLA MAGGIORAZIONE PER LAVORO NOTTURNO


S O C I E T A'	ATTIVITA' SUL 2° TURNO		ATTIVITA' SUL 3° TURNO	
	magg. in atto	nuova maggior.	magg. in atto	nuova maggior.
POLITECNA	25%	29,50%	50%	58,60%
OM BRESCIA	20% (+)	23,60%	50%	58,60%
	30% (°)	35,35%		
A I F O	15%	17,80%	15%	17,80%
S I E M	15%	17,80%	42%	49,40%
SIMIT	15%	17,80%	15%	17,80%
SIMIT (Cusano Mil.)	15%	17,80%	35%	41,20%
FERROVIARIA				
- SAVIGLIANO	20% (*)	23,60%	35%	41,20%
- MORINO	20%	23,60%	50%	58,60%
CROMODORA	25%	29,50%	50%	58,60%

(+) per le prime 2 ore sul 1° turno

(°) per le ultime 2 ore sul 2° turno

(*) per le ore dalle 5 alle 7 e per le ore dalle 19 alle 21

Peru


Carisno
F. S. S. S.


In data 20 maggio 1983

tra

la FIAT S.p.A., per conto delle Società interessate, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M. Regionale del Piemonte
su delega della Segreteria Nazionale, e in rappresentanza dei lavoratori di tutto il Gruppo FIAT,

è stato raggiunto il seguente accordo.

- 1) In riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori tramite la F.L.M. circa l'incidenza della maggiorazione lavoro notturno sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, permessi retribuiti ex art.5 - Disciplina Generale del C.C.N.L. 16.7.1979, la FIAT S.p.A. , contestata l'esistenza dei diritti vantati a definitiva transazione delle pretese medesime, corrisponderà i seguenti importi :

*Luciano
.phi*

*Christian .i..
Fede...
D. L. Coce*

T U R N I	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni
attività prestata sul 1° - 2° turno	20.000	40.000	60.000	80.000	100.000
attività prestata sul 2° turno	40.000	80.000	120.000	160.000	200.000
attività prestata sul 1° - 2° - 3° turno	73.000	146.000	219.000	292.000	365.000
attività prestata sul 3° turno	176.000	356.000	534.000	712.000	890.000
attività prestata sul 1°-2° / 1°-2°-3° turno	52.000	104.000	156.000	208.000	260.000
attività prestata pe- riodicamente:					
- al sabato o alla dome- nica con riposo compen- sativo settimanale	85.000	170.000	255.000	340.000	425.000
- al sabato e alla dome- nica con riposo compen- sativo settimanale	100.000	200.000	300.000	400.000	500.000
per i lavoratori con attività lavorativa prestata su 6 giorni setti- manali gli importi risultanti dall'applicazione della tabella di cui sopra dovranno essere aumentati nella misura del 20%					

2) Agli effetti della determinazione della cifra "UNA TANTUM" di cui al punto precedente, la FIAT S.p.A. verificherà il tipo di turnazione a cui i lavoratori interessati sono stati adibiti nell'arco di tempo compreso tra il 1° gennaio 1978 ed il mese di maggio 1983. A tal fine il periodo massimo che verrà preso in considerazione sarà di 5 anni. Si considererà maturata la quota annua, qualora il lavoratore sia stato adibito per almeno sei mesi complessivi per ogni anno di riferimento (da gennaio a dicembre), ad attività su turni.

L'accordo relativo alla corresponsione degli importi determinati secondo i criteri di cui al punto 1), verrà formalizzato per ogni singolo lavoratore interessato con la sottoscrizione di singoli verbali di conciliazione in sede sindacale.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- 3) La FIAT S.p.A. provvederà a determinare e corrispondere gli importi di "UNA TANTUM" di cui al punto 1) a partire dal prossimo mese di giugno 1983, impegnandosi a completare la effettuazione della corresponsione agli aventi diritto entro il 30.9.1984.

Le parti si incontreranno entro il mese di maggio 1984 per verificare la situazione. In presenza di eventuali casi che non potessero essere definiti entro settembre 1984 verranno concordate modalità di compensazione per i ritardi.

- 4) Le parti si impegnano altresì ad effettuare, a partire dal mese di luglio 1983, verifiche con cadenze trimestrali, allo scopo di accertare l'applicazione dell'accordo anche in riferimento ad eventuali iniziative assunte da parte di lavoratori non in forza.

- 5) Il presente accordo riguarderà le seguenti Società:

Auto, Lubrificanti, Sepa, Veicoli Industriali, Carrelli E-levatori, TEKSID FIAT Prodotti a Disegno, Getti Speciali, Sidertek, Tratttori, Comau, Allis Europe, Entè Centrali, Aviazione (compreso Brindisi), Engineering, Aspera, Tecnamotor, Weber Carburatori, Altecna, Comind Sud, Rockwell CVC Omevì, Centro Ricerche, T.T.G., Po-litecna, Aifo, Siem, Ferroviaria Savigliano, Simit (compre-so Cusano Milanino), Cromodora.

Passer
FR

Armano
Federico
Antonio

PROCEDURA PER L'EFFETTUAZIONE DELLA TRANSAZIONE IN SEDE SINDACALE

- 1) Le Organizzazioni Sindacali devono trasmettere ai Responsabili del Personale delle diverse Società, Stabilimenti periferici o unità produttive del Gruppo FIAT interessate, gli elenchi nominativi dei lavoratori interessati alla transazione. I suddetti elenchi
 - devono essere corredati con le schede individuali contenenti gli elementi conoscitivi del lavoratore e quelli necessari per l'effettuazione dei contaggi.

- 2) Gli elenchi devono essere predisposti in modo omogeneo e cioè :
 - per Società o per Stabilimento o singola unità produttiva
 - per ordine alfabetico
 - con numerazione progressiva
 - con indicazione dell'appartenenza o meno al Sindacato e la percentuale di trattenuta da effettuare per "servizio sindacale".

Per ogni realtà del Gruppo FIAT interessata alla transazione, verrà concordato in loco tra la Direzione del Personale e le R.S.A. il numero massimo di nominativi da presentare nel mese.

- 3) a) L'Azienda, ricevuti gli elenchi di cui trattiene per sé una copia, appone su di essi la data ed il visto di ricezione, nonché un numero di riferimento; provvede quindi alla verifica ed al controllo dei dati individuali contenuti nelle schede ed alla successiva determinazione degli importi spettanti per ogni singolo lavoratore, sulla base dei criteri stabiliti nell'accordo.

- b) Per gli elenchi già pervenuti, l'Azienda circa la tempistica di definizione delle pratiche farà riferimento alla data di presentazione. Tale operazione si inizierà in tutte le Società di cui all'accordo 20.5.1983 entro il mese di giugno p.v.

Nell'ipotesi che lo stesso nominativo sia contenuto in più elenchi si terrà conto ad ogni effetto della prima lettera interruttiva.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
...
[Handwritten signature]

- 4) L'Azienda predisporrà un apposito tabulato contenente i seguenti elementi :
- data di emissione e numero dell'elenco a cui si riferisce
 - Società, Stabilimento, singola unità produttiva di appartenenza dei lavoratori
 - nominativo del lavoratore - cartolina
 - importo lordo da erogare
 - Sindacato mandatario
 - percentuale di trattenuta e relativo importo per "servizio sindacale".
- 5) Tre copie del tabulato verranno inviate all'Organizzazione Sindacale interessata ed una copia ulteriore alla R.S.A. munita di apposita procura notarile, per il controllo degli importi calcolati e per benestare degli stessi da parte del lavoratore.
- 6) Il tabulato così approvato verrà ritornato all'Azienda che provvederà a predisporre gli specifici atti transattivi (come da facsimile allegato).
- 7) La Direzione del Personale convocherà contestualmente i singoli lavoratori interessati e il Rappresentante Sindacale Aziendale (munito di apposita procura notarile) per la firma del verbale di conciliazione (*). Il suddetto verbale verrà contestualmente sottoscritto anche dal Responsabile del Personale o da altra persona munita di procura.
- 8) L'Azienda, entro il mese successivo a quello in cui è stato firmato il verbale di conciliazione, provvederà ad effettuare il pagamento dell'importo dovuto e la relativa trattenuta per "servizio sindacale" nelle misure che verranno indicate dalle OO.SS. a livello locale. Gli importi dovuti verranno corrisposti unitamente alla retribuzione del mese.
- Le ritenute per "servizio sindacale" verranno versate sui conti correnti indicati dalle OO.SS. interessate entro 30 giorni dalla data di avvenuto pagamento dell'importo di cui sopra al lavoratore.

(*) da predisporre in 5 copie autentiche.

Ther J

John Lee
Responsabile
Personale

- 9) L'Azienda provvederà quindi a redigere verbale riassuntivo dell'avvenuta conciliazione in sede sindacale ed a corredarlo dell'elenco nominativo degli interessati e dei singoli verbali di conciliazione sottoscritti dai lavoratori (*). La suddetta documentazione, opportunamente firmata dal rappresentante dell'Azienda e per il Sindacato dal Rappresentante Sindacale Aziendale munito di apposita delega, sarà trasmessa all'AMMA (o Associazione Industriale territorialmente competente) che provvederà periodicamente alla dovuta sottoscrizione.

Una copia del tabulato (con i criteri di cui al punto 4) contenente l'elenco nominativo dei lavoratori ed i relativi importi messi in pagamento verrà trasmessa alla F.L.M. Regionale Piemontese.

- 10) La documentazione così completata verrà trasmessa a cura dell'Azienda o dell'Associazione Industriale locale, all'Ufficio Provinciale del lavoro competente con la richiesta di effettiva registrazione e di successivo deposito, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

. . .

Eventuali casi di contestazione sorti sia nel momento di presentazione degli elenchi, sia nelle fasi successive, sia all'atto della determinazione degli importi, verranno definiti tra la Direzione del Personale dell'Ente interessato e le Rappresentanze Sindacali Aziendali.

(*) Di tale documento occorrono 3 copie autentiche

Placido

Delia Croce
Aspirante
Trasmissioni

VERBALE DI CONCILIAZIONE IN SEDE SINDACALE, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 410, 1° COMMA, 411, 3° COMMA C.P.C. OSSERVATO L'ART. 17, 1° COMMA CCNL METALMECCANICI 16/7/1979, DISCIPLINA GENERALE - SEZIONE TERZA

La F.L.M., presente nella persona del Sig.

e l'A.M.M.A., presente nella persona del Sig.

PREMESSO :

- che il Sig. _____ in relazione al lavoro prestato al le dipendenze della Società _____ ha chiesto in via stragiudiziale, a mezzo di legale, il pagamento delle somme derivanti dal computo delle maggiorazioni per lavoro notturno sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, permessi retribuiti (ex art.5.-Disciplina Generale- CCNL 16.7.1979).
- che la Società _____ ha contestato la fondatezza in fatto ed in diritto di tale domanda, negando pertanto di dover al cunchè per i titoli sopra indicati;
- che la F.L.M. e la Società _____ hanno negoziato la conciliazione della controversia ed hanno convenuto di definirla secondo quanto stabilito con accordo sindacale del 20.5.1983

TUTTO CIO' PREMESSO

In riferimento alla richiesta avanzata dal Sig. _____ circa il computo della maggiorazione lavoro notturno sugli istituti delle ferie, gratifica natalizia o tredicesima mensilità, permessi retribuiti (ex art. 5 Disciplina Generale CCNL 16.7.1979, viene concordata in via transattiva, e con l'incondizionata adesione delle parti, che sottoscrivono il presentе verbale per accettazione e ratifica, ai sensi del punto 1. del l'accordo, la somma di L. _____ lorde, che saranno liquidate al lo stesso nella busta paga del mese successivo a quello della data di sottoscrizione del presente verbale.

Il predetto, nell'accettare la suddetta somma, riconosce e dichiara di null'altro avere a pretendere a tale titolo.

Il lavoratore sottoscritto delega la Società _____, che accetta, a trattenere l'importo di servizio sindacale pari alA sulla somma liquidata al netto ed a versare tale somma al Sindacato.

Torino,

Letto, confermato, sottoscritto

per l'ORGANIZZAZIONE SINDACALE

per l'A. M. M. A.

Il LAVORATORE

per la SOCIETA'

Handwritten signatures:
F. L. M.
A. M. M. A.
Sindacato

Handwritten initials:
F.L.M.

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 20 MAGGIO 1983

t r a

la FIAT S.p.A., per conto della Società SIMIT, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M. Regionale del Piemonte,
su delega della Segreteria Nazionale

è stata concordata la seguente modifica all'accordo del 20/5/1983

- il 2° comma dell'art. 1 è modificato come segue :

A tale fine ed a tale titolo, con decorrenza 1° novembre 1983, verrà corrisposto ai lavoratori turnisti interessati (operai, intermedi, impiegati) il seguente aumento della maggiorazione per le ore notturne effettivamente prestate

. per attività sul 2° turno	:	dal 17% al 20,10%
. per attività sul 3° turno	:	dal 17% al 20,10%
SIMIT	:	dal 17% al 20,10%
SIMIT (Cusano Milanino)	:	dal 35% al 41,20%

Le suddette percentuali annullano e sostituiscono quelle di cui all'allegato 1 dell'accordo 20/5/1983.

Gli articoli ed i commi non citati, nonché la procedura per la transazione sindacale ed i verbali di conciliazione, si intendono confermati così come definiti negli accordi del 20/5/1983.

GEORGE MARIANO

D. L. C.

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 20 MAGGIO 1983

t r a

la FIAT S.p.A., per conto della Società WEBER CARBURATORI Asti, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M. Regionale del Piemonte,
su delega della Segreteria Nazionale

è stata concordata la seguente modifica all'accordo del 20/5/1983

- il 2° comma dell'art. 1 è modificato come segue:

A tal fine ed a tale titolo, con decorrenza 1° novembre 1983, verrà corrisposto ai lavoratori turnisti interessati (operai, intermedi, impiegati) il seguente aumento della maggiorazione per le ore notturne effettivamente prestate

. per attività sul 2° turno : dal 20% al 23,60%

La suddetta percentuale, definita per i lavoratori della WEBER CARBURATORI Asti, si aggiunge a quelle indicate nell'allegato 1 dell'accordo 20/5/1983.

• • •

Gli articoli ed i commi non citati, nonché la procedura per la transazione sindacale ed i verbali di conciliazione, si intendono confermati così come definiti negli accordi del 20/5/1983.

LEGATO DA RUANO
Dall'Unione
D. M. C. C. C.

ALEGATO ALL'ACCORDO DEL 20 MAGGIO 1983

t r a

la FIAT S.p.A., per conto delle Società interessate, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.I.M. Regionale del Piemonte,
su delega della Segreteria Nazionale

è stata concordata la seguente modifica all'accordo del 20/5/1983

- al 2° comma dell'art. 1 vengono inseriti i seguenti aumenti di maggiorazione

. per i lavoratori turnisti che non fruiscono dell'intervallo refezione:

dal 20% al 23,6%

. per i lavoratori che svolgono attività lavorativa alle domeniche (sul 2° e 3° turno) con riposo compensativo:

dal 30% al 35,35%

dal 60% al 70,30%

e e e

Gli articoli ed i commi non citati si intendono confermati così come definiti negli accordi del 20/5/1983.

FRANCESCO COSSIGA

Dir. Area

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 20 MAGGIO 1983

t r a

la FIAT S.p.A., per conto delle Società interessate, assistita dall'U
nione Industriale di Torino

e

la F.I.M. Regionale del Piemonte
su delega della Segreteria Nazionale

è stata concordata la seguente modifica all'accordo del 20/5/1983

- alla tabella degli importi di "UNA TANDUM" di cui all'articolo.1)
viene inserito il seguente caso di rotazione su turni:

T U R N I	1 anno	2 anni	3 anni	4 anni	5 anni
Rotazione 1° - 2° turno con attività prestata periodicamente					
- al sabato <u>o</u> alla dome nica con riposo com pensativo settimanale	24.000	48.000	72.000	96.000	120.000
- al sabato <u>o</u> alla dome nica con riposo com pensativo settimanale	28.000	56.000	84.000	112.000	140.000

Valleider
Agostino
De Luca

F. I. M.

INTEGRAZIONE INTERPRETATIVA ACC. TURNI FIAT.
PER PRESTAZIONI AL SABATO E/O DOMENICA.

ROTAZIONE SU TURNI	Attività prestata periodicamente al sabato e/o in domenica	Attività prestata periodicamente al sabato e/o in domenica	Attività prestata periodicamente al sabato e/o in domenica	N O T E
1° / 2° turno	20.000	24.000	28.000	allegato accordo del 20/5/1983
1° / 2° / 3° turno	79.000	85.000 (+ 16,49)	100.000 (+ 36,96)	accordo 20/5/1983
3° turno	178.000	208.000	244.000	proporzionamento rispetto al caso precedente

FIAT
Relazioni Industriali

N.D. : Detti importi vanno moltiplicati per il numero degli anni

da Dr. Suriani

a Sig. Ciotta

secondo le intese

Torino, 29/2/1984

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 20 MAGGIO 1983

tra

la FIAT S.p.A., per conto della CCMAU, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.I.M. Regionale del Piemonte,
su delega della Segreteria Nazionale

sono state concordate le seguenti modifiche all'accordo del 20.5.1983.

- il 1° comma dell'art. 1 viene sostituito dal seguente :

Le parti intendono definire la vigente disciplina aziendale introdotta in trattamento di miglior favore per quanto riguarda le questioni relative alla incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno e turni e del disagio turni sulla retribuzione per ferie, anzichè quella prevista dall'art. 1 del CCNI 10-7-1979 e festività infrasettimanali.

- il 2° comma dell'art. 1 viene così modificato :

A tal fine ed a tale titolo, con decorrenza 1° novembre 1983, verranno corrisposti ai lavoratori turnisti interessati (operai, intermedii, impiegati) aumenti delle maggiorazioni per le ore effettivamente prestate:

• maggiorazione lavoro notturno sul 2° turno : dal 15% al 17,87%

• maggiorazione lavoro notturno sul 3° turno : dal 50% al 58,67%

• maggiorazione disagio turni : dal 13% al 16%

- il 3° comma dell'art. 1 viene sostituito dal seguente :

Per effetto di quanto sopra la F.I.M. da oggi che si intende - a garanzia della vita del presente accordo - coprire e quindi per gli scopi previsti per il futuro le pretese di incidenza delle maggiorazioni per lavoro notturno e di quelle per disagio turni sugli istituti delle ferie, anzichè quelle previste e 107 novità, permessi retribuiti ex art. 1 del CCNI 10-7-1979 e festività infrasettimanali.

- l'art. 2 viene sostituito dal seguente :


Con decorrenza dal 1° giugno 1982 e con esclusivo riferimento all'istituto del trattamento di fine rapporto (escluso l'accantonamento per il periodo precedente per il quale le parti nulla reciprocamente riconoscono), quanto corrisposto a titolo di maggiorazione lavoro notturno e di maggiorazione per disagio turni, deve essere considerato quale elemento retributivo utile ai fini della determinazione dell'importo annuo di trattamento di fine rapporto da accantonare. L'Azienda provvederà pertanto ad operare i necessari ricalcoli della quota di trattamento di fine rapporto già determinata e accantonata per il periodo 1° giugno 1982/31 dicembre 1982.

- la parte conclusiva dell'art. 3 viene modificata come segue :

... con riferimento alle ore lavorate in turni su cui sono previste la maggiorazione per lavoro notturno e la maggiorazione per disagio turni.

gli articoli ed i commi non citati si intendono confermati così come esistenti nell'accordo del 22/6/1978.

Il presente accordo annulla e sostituisce quanto disposto per i lavoratori turnisti dell'accordo SIMAS del 22/6/1978.



The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there is a smaller signature. On the right, there are initials that appear to be 'CA'.

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 20 MAGGIO 1983

t r a

la FIAT S.p.A., per conto della COMAU, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.L.M. Regionale del Piemonte,
su delega della Segreteria Nazionale

sono state concordate le seguenti modifiche all'accordo del 10/5/1983

- l'art. 1 viene modificato come segue :

In riferimento alle richieste avanzate dai lavoratori tramite **LA FLM** circa l'adozione delle maggiorazioni lavoro notturno a turni e della regolazione di disagio turni, sugli istituti delle ferie, grati natalizia e tredicesima mensilità, permessi retribuiti ex art. 7 l.leg. Generale del CCNL 16/7/1979, la FIAT S.p.A., contestata l'effettiva attuazione dei diritti vantati, a definitiva transazione delle pretese medesime corrisponderà gli importi di cui all'art. 1 dell'accordo sopra citato.

- il verbale di conciliazione in sede sindacale si intende sostituito da quello in appresso allegato.

La procedura per l'effettuazione della transazione sindacale e gli articoli ed i punti non citati si intendono conformati così come definiti nell'accordo del 20/5/1983.

The bottom of the document features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a large, stylized signature. In the center, there are several smaller initials and a signature that appears to be 'Montefiore'. On the right, there is a signature that appears to be 'Cassini'.

ALLEGATO ALL'ACCORDO DEL 20 MAGGIO 1983

t r a

la FIAT S.p.A. per conto della Società AIFO, assistita dall'Unione Industriale di Torino

e

la F.I.M. Regionale del Piemonte
su delega della Segreteria Nazionale

è stata concordata la seguente modifica dell'accordo 20/5/1983

- le percentuali indicate nell'allegato 2) dell'accordo 20/5/1983 vengono integrate dalla seguente:

. per attività svolta dai lavoratori turnisti in giorno festivo (sul 2° e 3° turno) con riposo compensativo

dai 10% all'11,8%

c o n

Gli articoli ed i commi non citati, nonché la procedura per la transazione sindacale ed i verbali di conciliazione, si intendono confermati così come definiti negli accordi del 20/5/1983.

TABELLA PERCENTUALI DI MAGGIORAZIONE LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E COMPENGIATIVO

FESTIVITÀ	NOTTURNO					STRAORDINARIO DIURNO		STRAORDINARIO NOTTURNO				
	NON A TURNO		2° TURNO			PRIME 2 ORE	ORE SUCCESS.	NON A TURNO	1° E 2° TURNO		3° TURNO	
	Fino alle 22	Oltre le 22	1° TURNO	Senza refez.	Con refez.				3° TURNO	Prime 2 Ore	Ore Success.	Prime 2 Ore
	75	35	20	23,60	26,60	58,60	25	35	55	45	50	55

SPREZZO DI STRAORDINARIO (2° GIURNO)	PRESENZA NON SUPERIORE A 2 ORE			
	ORE EQUIV.	ORE NOTTURNE		
		NON A TURNO	1° E 2° TURNO	3° TURNO
25	55	45	55	

	PRESENZA SUPERIORE A 2 ORE				
	ORE DIURNO	ORE NOTTURNE			
		NON A TURNO	1° TURNO	2° TURNO	3° TURNO
50	55	50	50	55	60

FESTIVO	DIURNO			
	PRIME 2 ORE		ORE SUCCESSIVE	
	NON A TURNO	A TURNO	NON A TURNO	A TURNO
	65	65	65	65

	NOTTURNO					
	PRIME 2 ORE			ORE SUCCESSIVE		
	NON A TURNO	1° E 2° TURNO	3° TURNO	NON A TURNO	1° E 2° TURNO	3° TURNO
	70	65	75	85	75	85

FESTIVO CON RIMBORSO COMPENGIATIVO	DIURNO			
	PRIME 2 ORE			ORE SUCCESSIVE
	NON A TURNO	1° TURNO	2° E 3° TURNO	
	30	30	30	55

	NOTTURNO					
	PRIME 2 ORE			ORE SUCCESSIVE		
	NON A TURNO	1° E 2° TURNO	3° TURNO	NON A TURNO	1° E 2° TURNO	3° TURNO
	55	58,60	70,30	75	70	80

FESTIVO CON RIMBORSO COMPENGIATIVO SPECIFICAMENTE DEFINITO	DIURNO			
	PRIME 2 ORE			ORE SUCCESSIVE
	NON A TURNO	1° TURNO	2° E 3° TURNO	
	35	35	60	55

	NOTTURNO					
	PRIME 2 ORE			ORE SUCCESSIVE		
	NON A TURNO	1° E 2° TURNO	3° TURNO	NON A TURNO	1° E 2° TURNO	3° TURNO
	55	70,30	70,30	75	70	80

DALLE 22³⁰ ALLE 6³⁰

QUOTE ORARIE DA STRAORDINARIO SU BASE LE ORE DI PRESENZA ALLA VOCE "COMPENSO DOMINICALE"			
ORARIO NON A TURNO E. 125	1° TURNO E. 125	2° TURNO E. 115	3° TURNO E. 115

ESCLUSIVITÀ DI IMPIANTAZIONE

DECONGENZA ORGANIZZAZIONE		DECONGENZA LAVORO NOTTURNO			
A TURNO	NON A TURNO	A TURNO	NON A TURNO		
			ORARIO FLESSIBILE		
			ORARIO RIGIDO	ORARIO FLESSIBILE	ORARIO
DALL'ORA DI INIZIO DEL 2° TURNO	ALLE 23.00	DALLE 12 ORE SUCCESSIVE	DALLE 12 ORE SUCCESSIVE	DALLE 22 ALLE 6	DALLE 12 ORE SUCCESSIVE